



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 132 DEL 02/12/2025

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.

L'anno **2025** addì **2** del mese di **Dicembre**, alle ore **19.07**, in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** convocato nelle forme di legge dal Presidente del Consiglio con avviso in data 26/11/2025 prot. n. 53322, in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti in sala consiliare, ovvero collegati e partecipanti in videoconferenza ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, il Sig. Sindaco e i Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As.		Pr./As.	
P	MARCON Stefano- Sindaco		
P	DIDONE' Gianluca	P	GIOVINE Diego
P	PASQUALOTTO Stefano	P	RIZZO Guido
P	DIDONE' Michael	P	BASSO Fiorenzo
P	DI ASCENZO Andrea	P	SARTORETTO Sebastiano
P	MARCON Edda	AG	BELTRAMELLO Claudio
P	DUSSIN Luciano	P	BOLDO Alessandro
P	BATTOCCHIO Annalisa	P	BOLZON Nazzareno
A	PIVA Sandra	P	FISCON Gianni
P	PASQUETTIN Brian	P	GOMIERATO Maria
P	MURAROTTO Diego	P	STANGHERLIN Serena
AG	GATTO Viviana	P	BAZAN Maria Chiara
P	CATTAPAN Giovanni	AG	LAGO Vittorio

Gli Assessori presenti in sala consiliare sono:

Pr./As.		Pr./As.	
P	GALANTE Marica		
P	BATTAGLIA Agostino	P	PERON Elisabetta
P	GIOVINE Gianfranco	P	PAVIN Mary
P	GARBUIO Roberta	P	MIOTTI Oscar

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa PEROZZO Chiara.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza il Sig. DIDONE' Gianluca, il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopra indicato.

La seduta è resa pubblica mediante l'accesso del pubblico ai sensi dell'art.32 del Regolamento del Consiglio Comunale e mediante trasmissione in diretta streaming sul sito istituzionale.

Alle ore 22.54 esce la Consiglieria Serena Stangherlin.

Sono presenti il Sindaco e n. 20 Consiglieri (Gianluca Didonè, Stefano Pasqualotto, Michael Didonè, Andrea Di Ascenzo, Edda Marcon, Luciano Dussin, Annalisa Battocchio, Sandra Piva, Brian Pasquettin, Diego Murarotto, Giovanni Cattapan, Diego Giovine, Guido Rizzo, Fiorenzo Basso, Sebastiano Sartoretto, Alessandro Boldo, Nazzareno Bolzon, Gianni Fiscon, Maria Gomierato, Maria Chiara Bazan).

Sono presenti la Vicesindaca Marica Galante e gli Assessori Agostino Battaglia, Gianfranco Giovine, Roberta Garbuio, Elisabetta Peron, Mary Pavin e Oscar Miotti.

Il Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto secondo la proposta di deliberazione che di seguito si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERA

RICHIAMATI:

- il D.U.P. 2025/2027, approvato con deliberazione consiliare n. 137 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, approvato con deliberazione consiliare n. 138 in data 18.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- il Rendiconto per l'esercizio 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 30.04.2025, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e s.m.i.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che è fatta salva inoltre la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Castelfranco Veneto, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTO inoltre il comma 12-quinques dell'articolo 26 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO inoltre il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che: *"In*

caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/09/2017, con la quale questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 in data 28/09/2018 con la quale è stata riapprovata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 23 settembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 28/11/2024 in merito alla modifica dello Statuto dell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto (A.E.E.P.), dichiarata immediatamente esecutiva;

PRESO ATTO che a seguito dell'adozione del Piano di razionalizzazione nel 2017 e della revisione straordinaria approvata nel 2017 e della sua riapprovazione con aggiornamento nell'anno 2018, è stato deciso di mantenere le partecipazioni nelle società Asco Holding S.p.A., Alto Trevigiano Servizi S.r.l., Mobilità di Marca S.p.A. e Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. unipersonale;

DATO ATTO di quanto segue, con riferimento a:

- “Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus”: si tratta di una cooperativa sociale, costituita ai sensi della Legge n. 381/1991, rispetto alla quale deve ritenersi prevalente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 175/2016, la disciplina particolare per essa stabilita dal legislatore, anche a seguito della riforma del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017). La cooperativa sociale in argomento svolge in ambito locale importanti attività (ritenute indispensabili) nel settore dei servizi sociali. Inoltre, deve essere considerato che il Comune può essere socio di tale cooperativa (ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 381/1991) al fine di sostenerne e finanziarne le attività (in gran parte coincidenti con attività inerenti a funzioni fondamentali comunali ex art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998), mentre in nessun modo il Comune può assumere il controllo o la direzione della medesima, neanche indirettamente o congiuntamente con altri enti locali (art. 1, comma 4, e art. 4, comma 3, D. Lgs. 112/2017). Vita e Lavoro si propone, secondo i principi della mutualità Cooperativa e della solidarietà, di perseguire nell'interesse generale della collettività, la promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, relativa alla cooperazione sociale. Lo scopo sociale è perseguito con la gestione di servizi sociali, assistenziali ed educativi che favoriscano nella persona svantaggiata il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale, di relazioni interpersonali e sociali con l'ambiente nonché di abilità manuali e creative in rapporto alle potenzialità e attitudini individuali. Lo scopo è altresì realizzato con la gestione di centri educativi occupazionali diurni (Ceod), di centri sociali, residenziali, ricettivi e simili, distribuiti territorialmente; considerata la mancanza di finalità lucrativa, in quanto la specifica missione di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, si pone al di fuori della concorrenza e del mercato, art. 1 comma 2 del Tups,

e non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;

- “Azienda per l'edilizia Economica e Popolare” di Castelfranco Veneto: si tratta di una azienda speciale del Comune di Castelfranco Veneto, costituita, ex artt. 22-23 L. 142/8-06-1990 (ora art. 114 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), e disciplinata dallo Statuto nell'ambito della legislazione vigente in materia di Aziende Speciali di Enti Pubblici Locali.

La Società – nel rispetto delle norme inerenti alla materia ed escluso l'esercizio delle attività riservate per legge a soggetti muniti di particolari requisiti e da essa non posseduti in quanto ente strumentale – provvede alla gestione dei servizi pubblici per la residenza nel Comune di Castelfranco Veneto, nonché all'erogazione ed alla gestione dei servizi destinati alla produzione di beni ed all'esecuzione delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di Castelfranco Veneto, come previsto dall'art.112 del Decreto Legislativo 267/2000.

Il Comune di Castelfranco Veneto ne determina gli indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali, controlla i risultati della gestione ed esercita la vigilanza assicurando all'Azienda la necessaria autonomia imprenditoriale; verificato quindi che la forma giuridica dell'azienda speciale è quella del c.d. <<ente pubblico economico>> costituita da comuni e province ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la gestione imprenditoriale di servizi pubblici locali non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'art. 2, lett. I), del D.lgs. 175/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2018, con la quale è stato approvato l'avvio all'operazione di fusione per incorporazione della società “Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l.” in “Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.”, e preso atto che *“l'operazione di fusione mediante la quale il patrimonio di una società (CPS società incorporata) confluisce in un'altra società (AEEP società incorporante), costituisce il presupposto di razionalizzazione che consente di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria conseguibile in capo alla nuova Società ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi della società partecipante alla fusione mediante la procedura semplificata dal momento che il Socio Unico di entrambe le società il medesimo.”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/10/2019 riguardante la modifica dello statuto della società Asco Holding S.p.a.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 17/12/2019, con la quale sono stati formulati indirizzi in merito all'operazione di fusione per incorporazione della società “Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l.” in “Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare S.r.l.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 23/12/2020, con la quale è stato approvato di proseguire nella misura di razionalizzazione mediante aggregazione dell'azienda speciale A.E.E.P. e della società Castelfranco Patrimonio e Servizi – C.P.S. Srl, individuando la procedura della fusione per incorporazione, per il trasferimento dei servizi da C.P.S. Srl. in A.E.E.P. a seguito dell'acquisizione del valore di stima della società C.P.S. Srl;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 22/06/2021 di approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. in liquidazione nell'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.100 in data 30/09/2021 in merito alla modifica dello statuto della società Alto Trevigiano Servizi, alla trasformazione da s.r.l. a

s.p.a., all'approvazione del Patto Parasociale e del Regolamento del Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico (C.I.P.C.A.);

VISTE le proprie deliberazioni con le quali è stata approvata la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2017 (DDC n. 102/21-12-2018), alla data del 31 dicembre 2018 (DCC n. 86/17-12-2019), alla data del 31 dicembre 2019 (DCC n. 100/23-12-2020), alla data del 31 dicembre 2020 (DCC n. 131/28-12-2021), alla data del 31 dicembre 2021 (DCC n. 129/21-12-2022), alla data del 31 dicembre 2022 (DCC n. 124/20-12-2023), alla data del 31 dicembre 2023 (DCC n. 139 del 18-12-2024);

DATO ATTO che, come da quanto indicato dalle deliberazioni succitate:

- con nota in data 27 settembre 2021, prot. com.n. 47356 del 11/10/2021, il Liquidatore della società Castelfranco Patrimonio e Servizi srl in liquidazione ha comunicato che, con atto del notaio G. Sicari del 09/09/2021, registrato in data 10/09/2021 al n. 30794 serie 1T, è avvenuta la fusione per incorporazione della società C.P.S. Srl in liquidazione nell'Azienda Speciale A.E.E.P., avente efficacia dal 1° ottobre 2021;
- non vi sono state partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che conseguentemente non è stato predisposto il Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
- comunque sono stati formulati indirizzi in merito al contenimento della spesa pubblica come anche da deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 23.11.2018 suindicata;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 27/01/2023 riguardante la modifica dello statuto della società Mobilità di Marca S.p.A.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RITENUTO, alla luce di quanto riportato nell'articolo 20 in precedenza richiamato di dover conoscere e verificare lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 ex art. 24 TUSP;

RITENUTO, altresì, di approvare, secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP:

- la relazione sull'attuazione di quanto attuato di cui agli atti citati in precedenza, con evidenza dei risultati conseguiti, come da **allegato sub "A"**, che costituisce parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se in assenza dei piani di riassetto di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

- l'esito della ricognizione effettuata contenuta nelle schede tecniche come da **allegato sub "B"** dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

RICHIAMATO l'articolo 30 del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 relativo al "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", pubblicato il 30.12.2022, col quale è stata introdotta una verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali da effettuarsi contestualmente all'analisi delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. 176/2016 (TUSP);

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b), del D. Lgs. 201/2022, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai quali attengono alle c.d. utilities, quindi:
 - raccolta e smaltimento rifiuti;
 - ciclo idrico;
 - distribuzione del gas naturale;
 - trasporto pubblico locale;viene assolta dai rispettivi Enti di Governo/Autorità d'Ambito o bacino ai quali i servizi sono stati affidati;
- la verifica periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete è oggetto di apposita deliberazione di Consiglio Comunale in pari data;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118;
- il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175;

Visti il vigente Regolamento di Contabilità e Statuto Comunale;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

1. Di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito riportato, e secondo gli schemi delle Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti:
 - la **Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni** che si **allega sub "A"** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, anche in assenza dei piani di riassetto di cui all'art. 20

del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

- la **Revisione periodica delle partecipazioni** a ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Castelfranco Veneto alla data del 31 dicembre 2024, così come contenuta nelle schede tecniche di cui all'**allegato sub "B"** dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto, con riguardo alla "Vita e Lavoro società cooperativa sociale – Onlus", che la stessa, ponendosi al di fuori della concorrenza e del mercato, non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione dell'assenza di interesse economico del suo operare;
 3. Di dare atto, con riguardo all'"Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare", avente forma giuridica del c.d. <<ente pubblico economico>> costituita ex art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che la stessa non viene considerata nel piano di razionalizzazione dell'ente in ragione Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
 4. Di prendere atto che non vi sono partecipazioni del Comune Castelfranco Veneto sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
 5. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
 6. Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. 23/12/2022, n. 201 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ai quali attengono alle c.d. *utilities*, quindi:
 - raccolta e smaltimento rifiuti;
 - ciclo idrico;
 - distribuzione del gas naturale;
 - trasporto pubblico locale;viene assolta dai rispettivi Enti di Governo/Autorità d'Ambito o bacino ai quali i servizi sono stati affidati;
 7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'allegato "B";
 8. Di dare atto che al presente provvedimento risulta **allegato sub C)** il parere dell'organo di revisione;
 9. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "Partecipazioni" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
 10. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, mediante apposito applicativo (Con.Te) come previsto dalle modalità indicate dall'art. 20, comma 3, del T.U.S.P., e pubblicato nel sito Internet istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto;
 11. Di dare atto che la presente deliberazione sarà dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 267/2000, al fine di adempiere entro la scadenza prevista per il corrente esercizio.

INTERVENTI

Presidente DIDONÈ. Punto n. 13. Assessore Battaglia, prego.

Assessore BATTAGLIA. Grazie. Queste ultime due delibere riguardano, una, le partecipazioni da parte del Comune e, la seconda, riguarda i servizi pubblici e il sistema di gestione. Si è fatto cenno, nel corso della serata, a queste verifiche che devono essere fatte annualmente.

La prima riguarda la verifica periodica delle partecipazioni pubbliche che si deve fare ogni anno e, in base alla normativa, si deve verificare se le partecipazioni in essere rispondono ai requisiti di legge e quindi possono essere mantenute queste partecipazioni o se, invece, devono essere dismesse perché rientrano nella casistica prevista dalla normativa. La situazione non è cambiata rispetto all'anno precedente, non ci sono motivi per dismettere le partecipazioni in essere, per cui la proposta di delibera è di mantenerle.

Viene anche dato atto che non sono partecipazioni, quelle nella società cooperativa sociale Vita e Lavoro, in quanto è prevalente, più che una partecipazione societaria la prevalenza riguarda la natura di cooperativa sociale dell'ente di cui parliamo. Così pure l'Azienda per l'edilizia economica e popolare che, come è stato ribadito anche in corso di seduta, è un'azienda speciale, non è una società, quindi non è una partecipata del Comune, ma è una modalità di svolgimento dei servizi pubblici previsti dal Testo unico sulle leggi locali, che viene effettuata non direttamente, ma attraverso la costituzione di un'azienda speciale, che non può essere che totalmente del Comune. Non si parla neppure di partecipazione.

Sulla proposta di delibera è stato espresso il parere favorevole da parte del collegio dei revisori dei conti, quindi se ne propone l'approvazione.

Presidente DIDONÈ. È aperta discussione sul punto. Non vedo nessun intervento, quindi dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazioni di voto? Non vedo dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione il punto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in forma palese.

La votazione si chiude con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Astenuti	n. 8 (Maria Gomierato, Maria Chiara Bazan, Gianni Fiscon, Stefano Pasqualotto, Diego Giovine, Alessandro Boldo, Sebastiano Sartoretto, Nazzareno Bolzon)
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 0

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte dell'Assessore Agostino Battaglia;

Dato atto che l'argomento è stato trattato in Commissione Consiliare congiunta I "Area economica-finanziaria" e III "Area Tecnica Lavori Pubblici" in data 27/11/2025;

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Visto il risultato della votazione, svolta in forma palese, sulla proposta di deliberazione in premessa riportata;

DELIBERA

di **approvare** la proposta di delibera così come sopra riportata.

Successivamente, il Presidente pone in approvazione l'immediata eseguibilità della deliberazione in forma palese.

La votazione si chiude con il seguente esito:

Presenti	n. 21
Astenuti	n. 8 (Maria Gomierato, Maria Chiara Bazan, Gianni Fiscon, Stefano Pasqualotto, Diego Giovine, Alessandro Boldo, Sebastiano Sartoretto, Nazzareno Bolzon)
Votanti	n. 13
Favorevoli	n. 13
Contrari	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera, con l'apposita votazione sopra riportata, espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, al fine di adempiere entro la scadenza prevista per il corrente esercizio.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 135**

Ufficio Proponente: **Aziende Partecipate**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Aziende Partecipate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Emanuele Muraro

Parere Contabile

Settore 1 Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Ininfluente

Data 26/11/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Emanuele Muraro

C.C. N. 132
OGGETTO:

del 02/12/2025

Città di Castelfranco Veneto

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS.
19.08.2016, N. 175.**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
DIDONE' Gianluca

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PEROZZO Chiara

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIANLUCA DIDONE' in data 23/12/2025
Chiara Perozzo in data 23/12/2025